

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 357

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE, FILETTI, RASTRELLI e MISSERVILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

Abrogazione di indennità aggiuntive per i parlamentari dipendenti dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che oggi presentiamo ha lo scopo di ristabilire la condizione di «parità» messa in dubbio dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, tra i parlamentari dipendenti pubblici e quelli privati. Infatti, l'articolo 4 della citata legge ha inciso sui primi commi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed ha introdotto - per i parlamentari che siano dipendenti dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni - il diritto alla corresponsione aggiuntiva di una quota parte dello stipendio.

Praticamente, in forza delle disposizioni citate, nel momento in cui un impiegato pubblico è chiamato a svolgere un mandato parlamentare, oltre ad essere collocato in aspettativa, così come i colleghi dipendenti di aziende private, percepisce a differenza di quest'ultimi, una integrazione economica aggiuntiva che rimane a carico dell'amministrazione di provenienza.

È evidente come tale meccanismo, in contrasto anche con il principio costituzionale dell'uguaglianza fra tutti i cittadini, abbia creato una vera e propria discriminazione fra i vari membri di Camera e Senato a seconda che siano dipendenti pubblici oppure no: discriminazione peraltro ingiustificata anche dal fatto che - come abbia-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mo già evidenziato - a tutti i membri delle Camere è riconosciuta, per legge, una corrispondente indennità.

Tutto ciò sul piano del diritto, ma le osservazioni non sono da meno sul piano economico: la necessità di eliminare questo *sperpero di danaro pubblico non ha certo bisogno di spiegazioni e, riteniamo sufficiente in questa sede, richiamare l'attenzione dei Colleghi sulle precise, inequivocabili indicazioni che il Governatore della Banca*

d'Italia, Ciampi, ha illustrato nella sua recente relazione annuale.

È per i motivi esposti che chiediamo l'abrogazione di questa norma, in modo che tutti i parlamentari siano messi nella stessa condizione, senza differenze derivanti dai rispettivi incarichi di lavoro ed inoltre con un conseguente, immediato risparmio di danaro pubblico; motivi tutti che rimettiamo alla sensibilità dei Colleghi per una rapida approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.